

ME@FVG

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MERCATO
ELETTRONICO DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA**

Sommario

Definizioni	3
Articolo 1 - Oggetto	5
Articolo 2 - Utilizzo del Sistema: Dotazioni	6
Articolo 3 - Bando di Abilitazione e Fornitori legittimati a richiedere l'Abilitazione.....	6
Articolo 4 - Domanda di Abilitazione al Mercato Elettronico	8
Articolo 5 - Durata, sospensione e revoca dell'Abilitazione	9
Articolo 6 – Disabilitazione	10
Articolo 7 - Acquisto di beni/servizi	11
Articolo 8 - Richieste di offerta telematica	12
Articolo 9 - Risposta alla richiesta di offerta telematica	12
Articolo 10 - Chiusura della Richiesta di offerta telematica e conclusione del Contratto	13
Articolo 11 – Contratto	13
Articolo 12 - Sistema di monitoraggio	14
Articolo 13 - Garanzie e responsabilità dell'Ente Gestore e del Gestore del Sistema	14
Articolo 14 - Responsabilità dell'Ente Gestore e del Gestore del Sistema.....	15
Articolo 15 - Manleva	15
Articolo 16 - Modifiche del Regolamento.....	15
Articolo 17 - Modalità e condizioni di utilizzo del Sistema.....	16
Articolo 18 - Regole di condotta.....	16
Articolo 19 - Accesso agli atti.....	16
Articolo 20 - Foro Competente	16

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento, si intende per:

Abilitazione: il risultato della procedura svolta a Sistema da parte del Fornitore e che consente -salve eventuali cause di esclusione o impedimento - l'accesso e la partecipazione dell'Operatore Economico a svolgere tramite il Mercato Elettronico le procedure telematiche di acquisto di beni e/o servizi sotto la soglia comunitaria.

Amministrazione aggiudicatrice (o Stazione Appaltante): ogni soggetto di cui al comma 1 art. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. legittimato all'utilizzo degli Strumenti Telematici di Acquisto e Negoziazione.

Bando di Abilitazione: Bando mediante il quale i Fornitori, che soddisfano i requisiti richiesti nel medesimo, sono abilitati a partecipare al Mercato Elettronico, d'ora in poi denominato "Bando".

Chiavi di accesso al Sistema: l'insieme dei codici personali di identificazione costituiti da Codice di Accesso, User ID e Password che consentono ai soggetti l'accesso al Sistema ed ai servizi offerti.

Documenti della procedura: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina che regola il Mercato Elettronico quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di Abilitazione, eventuali chiarimenti pubblicati sul Sito, il presente Regolamento, i manuali con le modalità di utilizzo delle funzionalità offerte dal Sistema, le istruzioni tecniche ed operative inviate ai soggetti abilitati e/o pubblicate sul Sito nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la Registrazione, l'Abilitazione, l'accesso e l'utilizzo del Sistema da parte dei soggetti a ciò legittimati.

Ente Gestore: Ente che in nome e per conto della Regione Friuli Venezia Giulia effettua la gestione del Mercato Elettronico.

Firma Digitale: particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Fornitore/Operatore Economico: uno dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera p) del D. Lgs. 50/2016.

Fornitore/Operatore Economico Abilitato: uno dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera p) del D. Lgs. 50/2016, o il relativo procuratore, a favore del quale sono state attivate le Chiavi di accesso per operare a Sistema.

Gestore del Sistema: è il soggetto incaricato di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema segnalando al Responsabile del Procedimento di abilitazione eventuali anomalie del

medesimo. Il Gestore del Sistema è altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti e inviati dagli utenti attraverso il Sistema nell'ambito delle procedure di abilitazione e di partecipazione nonché, in generale, delle RegISTRAZIONI di Sistema. Il Gestore del Sistema, inoltre, è il soggetto responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Inoltre, il Gestore del Sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Mercato Elettronico – ME@FVG: mercato digitale nel quale le Amministrazioni aggiudicatrici possono effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, in base al D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 (Capo III) ed all'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi in conformità all'art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e alla Legge 120/2020 e s.m.i; al Mercato Elettronico **ME@FVG** si accede attraverso il sistema eAppaltiFVG-SAT.

Proposta (Offerta): la proposta inviata dal Fornitore abilitato all'Amministrazione a seguito del ricevimento di una Richiesta di Offerta telematica da parte di quest'ultima.

Punto Ordinante: soggetto dotato dei poteri necessari per operare a Sistema in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza ed abilitato a perfezionare i contratti derivanti dall'utilizzo di strumenti telematici.

Registrazione alle funzionalità del Sistema: il risultato della procedura che consente l'accesso e l'utilizzo del Sistema da parte dei soggetti legittimati al suo utilizzo.

Registrazioni di Sistema: le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative al Mercato Elettronico.

Responsabile del Procedimento di abilitazione: il soggetto, designato ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, che provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti al procedimento di abilitazione al Mercato Elettronico, ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla necessità di nominare il Responsabile del Procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e al relativo contratto di fornitura.

Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto, designato ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, da parte della Amministrazioni contraenti relativamente alle singole procedure di acquisto effettuate.

Revoca (Diniego/Cancellazione): cancellazione dell'abilitazione al Mercato Elettronico da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'Operatore Economico che comporta l'impedimento all'abilitazione e,

quindi, all'accesso e alla partecipazione dell'Operatore Economico al Mercato Elettronico, e la cessazione delle relative attività.

Richiesta di offerta telematica: Modalità di acquisto mediante la quale la Stazione Appaltante invia l'invito a uno o più Fornitori selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico.

Sistema (Piattaforma): il Sistema informatico eAppaltiFVG, realizzato e gestito da INSIEL, per lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto previste dal D. Lgs.50/2016 e s.m.i. tramite il quale è consentito l'accesso al Mercato Elettronico **ME@FVG**.

Sito: l'indirizzo Internet (<https://eappalti-SAT.regione.fvg.it>) dove, una volta effettuato l'accesso, sono resi disponibili i servizi e le funzionalità del Mercato Elettronico.

Sospensione: sospensione dell'abilitazione al Mercato Elettronico da parte del sistema nei confronti dell'Operatore Economico qualora, allo scadere dei termini previsti, non siano stati riconfermati i requisiti di abilitazione; la sospensione comporta il temporaneo impedimento – parziale o totale - all'accesso e alla partecipazione dell'Operatore Economico al Mercato Elettronico e la cessazione o la temporanea sospensione delle relative attività.

Utente del Sistema: ogni soggetto registrato o titolare di Chiavi di accesso al Sistema.

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico ME@FVG da parte degli Utenti del Sistema.
2. Il Mercato Elettronico ME@FVG è uno degli Strumenti di Acquisto di e-Procurement attraverso il quale le Amministrazioni accreditate alla piattaforma eAppaltiFVG, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e della L.120/2020 e s.m.i, secondo le procedure di cui al presente Regolamento e agli altri Documenti del Mercato Elettronico.
3. Il Mercato Elettronico è implementato sulla piattaforma tecnologica eAppaltiFVG utilizzata dalle Amministrazioni per rivolgere ai Fornitori abilitati richieste di offerta telematica per l'approvvigionamento di beni e servizi, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Ai sensi dall'art. 36 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, il Mercato Elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per

via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il Mercato Elettronico vengono adottate e utilizzate nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.

5. Gli acquisti effettuati attraverso il Mercato Elettronico ME@FVG sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al “Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dati e della normativa vigente in materia”, nonché secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni.
6. Il Sistema garantisce la parità di condizione dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure.
7. L’accesso nonché l’utilizzo da parte degli Utenti al Sistema comporta l’accettazione del presente Regolamento e dei Manuali all’uso del Sistema presenti sul Sito.

Articolo 2 - Utilizzo del Sistema: Dotazioni

1. Possono avvalersi del Mercato Elettronico, i soli Fornitori che abbiano richiesto e ottenuto dall’Ente Gestore l’Abilitazione conformemente a quanto previsto dal Bando di Abilitazione, dal presente Regolamento e nel rispetto dei documenti della procedura, nonché delle istruzioni contenute all’interno del Sito e/o di volta in volta comunicate dall’Ente Gestore. Tuttavia gli stessi Operatori Economici possono rispondere all’invito relativo ad un affidamento diretto semplificato pervenuto dalla Stazione Appaltante, sul Portale degli appalti della Regione Friuli Venezia Giulia senza necessariamente essere abilitati a un Bando.
2. Amministrazione e Fornitore che intendano utilizzare il Mercato Elettronico devono dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software e hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale e posta elettronica certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all’interno del Sistema.

Articolo 3 - Bando di Abilitazione e Fornitori legittimati a richiedere l’Abilitazione

1. Attraverso la pubblicazione di apposito Bando di abilitazione al Mercato Elettronico, qualunque Fornitore che soddisfi i requisiti ivi previsti può richiedere l’abilitazione per tutta la durata di validità del Bando stesso.
2. Il Bando viene reso pubblico in conformità alla normativa in materia di acquisti della Pubblica

Amministrazione. La documentazione integrale ufficiale del procedimento è disponibile sul sito <https://cucsa.regione.fvg.it/mercato-elettronico>

3. Il Bando di abilitazione indica, tra l'altro:
 - a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il Mercato Elettronico;
 - b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli di servizio che devono possedere i beni e servizi offerti dai Fornitori;
 - c) le modalità ed i requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per le Domande di Abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;
 - d) la durata dell'abilitazione dei Fornitori a partecipare al Mercato Elettronico.
4. I soggetti interessati potranno richiedere l'Abilitazione utilizzando la procedura descritta nel Bando e nei documenti allegati, disponibili sul Sito. L'Abilitazione dei Fornitori avviene nel rispetto di quanto previsto nel Bando, in particolare dei requisiti soggettivi e oggettivi minimi richiesti, verificati successivamente da parte dell'Ente Gestore.
5. Il Fornitore garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni inserite nella Domanda di Abilitazione, nonché di tutte le informazioni e i dati che fornirà all'Ente Gestore, al Gestore del Sistema e alle Amministrazioni in relazione alla sua partecipazione al Mercato Elettronico.
6. L'invio della Domanda di Abilitazione del Fornitore comporta l'integrale conoscenza e accettazione del presente Regolamento e degli altri Documenti del Mercato Elettronico presenti sul sito e relativi al bando pubblicato.
7. Il Sistema associa a ciascun richiedente le Chiavi di accesso, il cui uso è disciplinato dai termini e dalle condizioni accettate dal richiedente e pubblicate sul Sito. Le Chiavi di accesso al Sistema permettono a ciascun Fornitore Abilitato di accedere al Mercato Elettronico.
8. Tutte le comunicazioni provenienti dall'Ente Gestore e/o dal Responsabile del Procedimento di abilitazione si considerano validamente effettuate nelle apposite Aree Tematiche ad accesso riservato all'interno del sito <https://eappalti-SAT.regione.fvg.it> o all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nella Domanda di abilitazione. Il Sistema provvederà altresì a inviare delle notifiche sulla PEC indicata dal Fornitore in fase di abilitazione.
9. Salvo quanto disposto dal successivo comma, l'Amministrazione aggiudicatrice e il Fornitore prendono atto e accettano che l'Ente Gestore non effettuerà alcun controllo in merito ai dati, alle

informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni e, in generale, al contenuto della Domanda di Abilitazione, rimanendo le Amministrazioni aggiudicatrici e i Fornitori, e i soggetti che agiscono in loro nome e conto, i soli ed esclusivi responsabili dell'accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti. Saranno effettuati solo controlli formali delle informazioni inserite a Sistema.

10. Resta, pertanto, inteso che l'Ente Gestore non assumerà alcuna responsabilità in relazione all'eventuale rilascio, sulla base di dichiarazioni inesatte o non veritiere, di provvedimenti di Abilitazione a soggetti non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri.
11. L'Ente Gestore si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione – sia in fase di abilitazione che successivamente al rilascio dell'abilitazione - in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dai Fornitori.
12. L'Ente Gestore si riserva, altresì, la facoltà di richiedere in ogni momento l'invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per l'abilitazione nonché alla sussistenza di eventuali qualifiche professionali o delle particolari iscrizioni ad albi o elenchi rilevanti ai fini dell'abilitazione.
13. Il Fornitore si impegna a confermare, con cadenza almeno semestrale, la permanenza dei requisiti già dichiarati all'atto della Domanda di Abilitazione e prende atto e accetta che il mancato tempestivo rinnovo e/o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti comporta l'automatica sospensione della Abilitazione.
14. Il Fornitore si impegna, inoltre, a comunicare qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi e di tutte le informazioni dichiarate al momento della Domanda di Abilitazione.
15. Il Fornitore prende atto e accetta che l'intervenuto mutamento dei già menzionati requisiti potrà comportare l'eventuale Revoca della Abilitazione.
16. L'accertata non veridicità, completezza o aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati e in generale delle informazioni fornite dai Fornitori possono comportare l'immediata Revoca della Abilitazione, con conseguente impossibilità del Fornitore di accedere al Mercato Elettronico, e fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Ente Gestore, dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi.

Articolo 4 - Domanda di Abilitazione al Mercato Elettronico

1. La Domanda di Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico avviene nel rispetto e in conformità

a quanto stabilito dal presente Regolamento e dall'apposito Bando di Abilitazione e deve essere presentata in lingua italiana.

2. I Fornitori interessati dovranno compilare a sistema la Domanda di Abilitazione e sottoscriverla per mezzo di Firma Digitale per poi ricaricarla a Sistema conformemente alle modalità indicate nel Manuale contenente le istruzioni per l'abilitazione presente nel Sito stesso.
3. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, la Domanda di Abilitazione è presentata dal consorzio e deve contenere anche l'indicazione delle imprese consorziate con cui il consorzio intende partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito del Mercato Elettronico. Prima dell'invio della Domanda di Abilitazione da parte del Consorzio, ciascuna delle imprese consorziate indicate nella Domanda di Abilitazione deve presentare idonea dichiarazione sottoscritta con Firma Digitale, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma che attesti l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, seguendo l'apposita procedura presente sul Sito. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera c) dello stesso Decreto, il consorzio deve altresì allegare copia delle delibere dei rispettivi organi deliberativi di ciascuna impresa consorziata, ovvero altro idoneo documento, da cui si evinca che le stesse abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
4. Le imprese partecipanti ad un Consorzio abilitato al Mercato Elettronico possono essere anche abilitate autonomamente quali operatori economici individuali, fermo restando i limiti e le condizioni di partecipazione alle procedure di acquisto previsti dalle norme vigenti con riferimento al consorzio e alle imprese che ne fanno parte e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato.
5. Esaminata la richiesta di Abilitazione, l'Ente Gestore abilita il Fornitore per i beni/servizi per cui è stata formulata la richiesta entro il termine e con le modalità indicate dal Bando, dandone notizia al Fornitore. Entro il medesimo termine, l'Ente Gestore comunica al Fornitore l'eventuale rifiuto della domanda specificandone la motivazione.
6. Una volta abilitato, il Fornitore potrà procedere al caricamento del proprio Catalogo conformemente alle modalità indicate nel Manuale contenente le istruzioni per la gestione dei cataloghi presente nel Sito stesso.

Articolo 5 - Durata, sospensione e revoca dell'Abilitazione

1. L'Abilitazione è efficace per la durata di validità del Bando a meno di una sospensione automatica

dovuta al mancato aggiornamento dei documenti e comunque fino a diversa comunicazione da parte dell'Ente Gestore.

2. L'Ente Gestore si riserva il diritto di sospendere/cancellare in qualsiasi momento l'Abilitazione del Fornitore, per motivi tecnici, organizzativi, ovvero legati alla sicurezza del Sistema previa, ove possibile, comunicazione, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.
3. Durante lo stato di sospensione di sistema, il Fornitore non potrà presentare offerte in risposta alle richieste di offerta telematica ma potrà concludere eventuali offerte già in lavorazione.
4. L'Ente Gestore, anche su comunicazione delle Stazioni Appaltanti accreditate alla piattaforma eAppaltiFVG, si riserva la facoltà di cancellare l'Abilitazione concessa in capo al Fornitore, in presenza di più inadempimenti allo stesso imputati, come ad esempio l'accertata non veridicità, non completezza o mancato aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati ed in generale delle informazioni fornite
5. A fronte di violazioni del presente Regolamento, di disposizioni di legge o regolamentari e, in generale, di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte del Fornitore Abilitato, l'Ente Gestore, le Stazioni Appaltanti accreditate alla piattaforma eAppaltiFVG e il Gestore del Sistema si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
6. Nel caso di cancellazione, il Fornitore viene escluso dal Mercato Elettronico salvo ripresentare una nuova domanda di abilitazione.

Articolo 6 – Disabilitazione

1. Fatti salvi gli obblighi già assunti, il Fornitore che intende disabilitarsi deve inviare una comunicazione a mezzo PEC all'Ente Gestore.
2. Dal momento dell'invio della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, il Fornitore si impegna a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi Contratti, fatta salva comunque l'esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti. In particolare, il Fornitore che ha richiesto la disabilitazione è tenuto a non presentare Offerte a seguito di richieste di offerta telematiche che eventualmente pervenissero dalle Amministrazioni Aggiudicatrici.
3. Le Offerte che siano state eventualmente inviate dal Fornitore prima della richiesta di disabilitazione rimarranno comunque pienamente vincolanti.
4. Dal momento del ricevimento della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, l'Ente Gestore provvederà a disabilitare il Fornitore dal Mercato Elettronico, entro e non oltre il decimo

giorno successivo al ricevimento della richiesta.

Articolo 7 - Acquisto di beni/servizi

1. I Punti Ordinanti abilitati al Mercato Elettronico possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto la soglia di cui all'art. 1 del presente Regolamento attraverso richieste rivolte a Fornitori abilitati.
2. Il Mercato Elettronico mette a disposizione delle Amministrazioni lo strumento degli Ordini diretti d'acquisto (ODA) fino all'importo di 5.000 euro per l'acquisto di beni e servizi presenti nei cataloghi di Fornitori abilitati oppure, oltre tale importo, gli Affidamenti Diretti semplificati.
3. L'utilizzo dell'Affidamento diretto semplificato avviene sotto diretta ed esclusiva responsabilità e controllo del RUP o di altro soggetto dell'Amministrazione aggiudicatrice delegato dal RUP, che è considerato unico responsabile del rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi a essi applicabili, tra cui, in particolare, il D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni contenute nei propri regolamenti e, in generale, i principi nazionali e comunitari in materia.
4. La procedura di acquisto e il corretto svolgimento della medesima, così come i requisiti ed i presupposti previsti dal D.Lgs n. 50/2016 in capo alle Amministrazioni per compiere gli acquisti sul Mercato Elettronico, sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'Amministrazione aggiudicatrice procedente anche ai fini e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.i.. L'Amministrazione aggiudicatrice, tramite il RUP, è l'unico soggetto legittimato e tenuto ad accertare e verificare la compatibilità degli strumenti di acquisto disponibili all'interno del Mercato Elettronico con le norme ad essa applicabili che disciplinano le procedure di acquisto.
5. Il RUP è l'unico ed esclusivo responsabile delle attività e dei procedimenti di acquisto che pone in essere nel Mercato Elettronico nei confronti dei Fornitori, degli altri Enti e in generale dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i. Il Punto Ordinate opera, come responsabile della procedura di esecuzione dei contratti da lui conclusi nell'ambito del Mercato Elettronico, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
6. L'importo minimo di un ordine per consegna unica è determinato da ciascun Fornitore relativamente a ciascun bene o all'insieme dei beni ordinati; al di sotto di tale importo è facoltà del fornitore rifiutare l'ordine stesso, fatte salve le diverse previsioni del Capitolato Speciale e delle Condizioni Particolari di Contratto eventualmente pattuite tra le Parti le quali, in tal caso, prevalgono sulle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 8 - Richieste di offerta telematica

1. Il RUP rivolge, direttamente a uno o più Fornitori abilitati, richieste di offerta telematica per l'approvvigionamento di beni/servizi presenti nel Mercato Elettronico. A tal fine il RUP deve allegare a tali richieste le specifiche tecniche di dettaglio dei beni/servizi richiesti nonché dei servizi connessi alla fornitura e indicare la modalità di aggiudicazione, il valore posto a base d'asta, le eventuali specifiche condizioni contrattuali (es. termini e modalità di consegna, penali ecc.) e ogni altra informazione propedeutica alla corretta conclusione della procedura.
2. Il RUP deve indicare nella procedura il termine entro il quale il/i Fornitore/i potrà/potranno inviare la sua/loro Offerta nonché il termine entro il quale l'Offerta rimarrà valida, efficace e irrevocabile e potrà pertanto essere eventualmente accettata dall'Amministrazione Aggiudicatrice, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Il RUP è l'unico ed esclusivo soggetto responsabile dell'andamento della procedura e dello svolgimento delle relative attività quali, ad esempio, eventuali proroghe dei termini previsti per l'invio dell'offerta, accettazione di documentazione aggiuntiva o revoca dell'aggiudicazione. La procedura e le relative attività sono comunque sottoposte alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione e ai relativi regolamenti interni dell'Amministrazione aggiudicatrice procedente e potranno avvenire soltanto entro i limiti e nel rispetto delle funzionalità del Sistema.

Articolo 9 - Risposta alla richiesta di offerta telematica

1. Il Fornitore che intende rispondere a una richiesta di offerta telematica, specifica i termini della propria offerta avvalendosi della procedura prevista dal Sistema, sottoscrive a mezzo Firma Digitale i documenti richiesti e li carica sul Sistema entro il termine stabilito dal RUP per l'invio della stessa. Tale documento costituirà una proposta contrattuale, rivolta all'Amministrazione Aggiudicatrice, valida, efficace e irrevocabile sino alla data indicata nella procedura telematica, ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.
2. Con l'invio della propria Offerta il Fornitore accetta le Condizioni di Contratto eventualmente previste dall'Amministrazione aggiudicatrice.
3. Il Fornitore può rispondere alla richiesta di offerta telematica presentando un'Offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali il Fornitore abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico al momento della presentazione dell'offerta da parte del Fornitore.

Articolo 10 - Chiusura della Richiesta di offerta telematica e conclusione del Contratto

1. Il Sistema provvede a predisporre automaticamente una graduatoria delle Offerte pervenute sulla base dei criteri scelti dall'Amministrazione Aggiudicatrice.
2. L'idoneità della graduatoria per la scelta del Fornitore dipende dai criteri scelti e utilizzati dal RUP per la Richiesta di offerta e dalla loro congruità con riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari a essa applicabili in materia di acquisti. Spetta pertanto esclusivamente all'Amministrazione Aggiudicatrice valutare di volta in volta i risultati contenuti nella graduatoria presentata dal Sistema e decidere se e a quale Fornitore aggiudicare
3. Sulla base delle Offerte inviate dai Fornitori, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia degli acquisti della Pubblica Amministrazione e dei regolamenti interni applicabili all'Amministrazione Aggiudicatrice procedente, il RUP, secondo i criteri di valutazione indicati nella richiesta di offerta telematica, potrà, quindi, alternativamente:
 - a. accettare una delle Offerte entro il termine di validità stabilito in occasione dell'invio della richiesta di offerta telematica. In tal caso il RUP procederà all'Aggiudicazione e al contestuale inoltro, a tutti i fornitori partecipanti, del provvedimento di aggiudicazione e di ogni altro documento connesso;
 - b. non accettare alcuna delle Offerte ricevute, qualora non idonea e/o rispondente agli atti di gara, ed eventualmente, attivare una nuova procedura di richiesta di offerta telematica secondo le modalità indicate nei precedenti articoli.

Articolo 11 – Contratto

1. Il contratto è stipulato per scrittura privata mediante la sottoscrizione con firma digitale da parte del RUP e del Fornitore. L'eventuale adozione di diverse forme di stipulazione del Contratto (ad esempio: atto pubblico) sarà contenuta nella richiesta di offerta telematica.
2. L'Amministrazione Aggiudicatrice procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal D.Lgs.n. 50/2016, nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nelle Condizioni Particolari di richiesta di offerta telematica.
3. L'Amministrazione Aggiudicatrice è tenuta ad assicurare, tra l'altro, il rispetto di tutte le norme relative alla stipula del contratto, tra cui le norme sull'imposta di bollo e sugli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali, tracciabilità dei flussi finanziari, nonché, in generale, sugli adempimenti richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere e al relativo

Contratto stipulato.

4. Ai sensi dell'articolo 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. n. 50/ 2016, per gli acquisti effettuati attraverso il Mercato Elettronico, non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso Decreto.
5. Il Contratto concluso è disciplinato dalle condizioni indicate nella documentazione allegata alla richiesta di offerta telematica e dall'Offerta del Fornitore; inoltre, ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione. L'Amministrazione Aggiudicatrice è l'unica ed esclusiva responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.
6. L'Amministrazione Aggiudicatrice e il Fornitore si impegnano a fornire all'Ente Gestore le informazioni relative alla fase di esecuzione dei Contratti su richiesta dello stesso Ente gestore. Resta inteso che i dati così forniti avranno valore meramente informativo nei confronti dell'Ente Gestore e non avranno alcuna efficacia giuridica tra le parti del Contratto, che sono pertanto tenute al compimento di tutte le attività osservando i modi e le formalità prescritti dalle leggi applicabili.
7. Resta ferma la facoltà dell'Ente Gestore di effettuare verifiche e controlli di cui al precedente articolo 3 in relazione all'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore e di assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni.

Articolo 12 - Sistema di monitoraggio

1. I dati presenti nel Sistema potranno essere utilizzati per eventuali analisi. Tali dati avranno valore meramente informativo e non avranno alcuna efficacia giuridica tra le parti del contratto, parti che sono pertanto tenute al compimento di tutte le attività rispettando i modi e le formalità prescritti dal contratto stipulato e dalle leggi applicabili.

Articolo 13 - Garanzie e responsabilità dell'Ente Gestore e del Gestore del Sistema

1. Il Sistema si basa su una piattaforma tecnologica, realizzata con modalità e soluzioni che tendono ad impedire di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di Sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure.
2. Salvo il caso di dolo o colpa grave, l'Ente Gestore ed il Gestore del Sistema non sono in alcun caso

ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli Utenti del Sistema, le Amministrazioni o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Articolo 14 - Responsabilità dell'Ente Gestore e del Gestore del Sistema

1. Ferme rimanendo le verifiche effettuate in sede di Abilitazione, l'Ente Gestore e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità relativamente ai beni/servizi acquistati mediante Mercato Elettronico e alle relative garanzie, così come all'attività svolta dai Fornitori Abilitati.
2. L'Ente Gestore e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
3. L'Ente Gestore permette l'accesso dei RUP e dei Punti Ordinanti al Sistema sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e non assume alcuna responsabilità nei confronti dei Fornitori Abilitati per l'attività svolta dalle Amministrazioni.

Articolo 15 - Manleva

1. Gli Utenti del Sistema si impegnano a manlevare e a tenere indenne l'Ente Gestore e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dagli stessi e/o da terzi a causa di violazioni degli articoli previsti in questo documento, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema o della violazione della normativa vigente.

Articolo 16 - Modifiche del Regolamento

1. Qualunque modifica al presente Regolamento verrà pubblicata sul Sito. Sarà onere e cura degli Utenti del Sistema verificare sul Sito eventuali modifiche e/o integrazioni apportate sul testo. In ogni caso l'utilizzo del Mercato Elettronico comporta l'accettazione del Regolamento modificato e/o integrato.
2. Ove non ritengano di poter accettare le modifiche apportate al Regolamento, gli utenti possono richiedere la disabilitazione dalle funzionalità del Sistema, impegnandosi a non utilizzare le proprie Chiavi di accesso e a non compiere operazioni attraverso il Sistema a far data dalla richiesta di

disabilitazione fino all'effettiva disattivazione dell'utenza, fatte salve le obbligazioni già assunte.

3. L'effettuazione di qualsivoglia operazione successivamente alla pubblicazione di cui al comma 1 vale come accettazione implicita delle modifiche apportate al Regolamento.

Articolo 17 - Modalità e condizioni di utilizzo del Sistema

1. L'accesso e la partecipazione al Sistema comportano l'accettazione puntuale di tutte le modalità, condizioni di utilizzo e avvertenze contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento di utilizzo del Sistema, di quanto portato a conoscenza degli Utenti del Sistema tramite la pubblicazione nel Sito.

Articolo 18 - Regole di condotta

1. Gli Utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dal presente Regolamento. Le Amministrazioni e i Fornitori Abilitati sono responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

Articolo 19 - Accesso agli atti

1. Il Fornitori e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti prodotti per la formulazione della Richiesta di Offerta telematica, inoltrando apposita richiesta alle Amministrazioni, mentre, per quanto concerne il processo di abilitazione, gli stessi saranno tenuti ad inoltrare la richiesta di accesso all'Ente Gestore, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss. mm., della Legge n. 241/1990 e s.m., del D.Lgs. n. 50/2016 e del Codice dell'Amministrazione Digitale.
2. Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche e i programmi utilizzati dall'Ente Gestore o dal Gestore del Sistema, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

Articolo 20 - Foro Competente

1. Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere nei confronti dell'Ente Gestore, in merito alla esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica del Regolamento, la competenza esclusiva è

del Foro di Trieste.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni, è competente in via esclusiva il foro dell'Amministrazione Contraente.